***TRIBUNALE ECCLESIASTICO REGIONALE PUGLIESE***

Inaugurazione dell’Anno giudiziario 2017

Bari, 18 febbraio 2017

*Relazione sull’attività dell’Anno giudiziario 2016*

Eccellenze Reverendissime, distinte Autorità, cari Confratelli, gentili Ospiti,

compio il gradito incarico di illustrare l’attività del *Tribunale Ecclesiastico Regionale Pugliese* svolta nell’anno 2016. Come sempre, rappresenta il frutto di un impegno corale dei Vicari aggiunti, del Collegio dei Giudici, dei Collaboratori e di tutti gli Operatori della giustizia canonica.

Esprimo innanzitutto un sincero ringraziamento alla *Conferenza Episcopale Pugliese* per la fiducia accordataci e per l’attenzione a noi riservata, in particolare, attraverso il costante consiglio e l’attenta vigilanza dell’Arcivescovo Moderatore.

**1) Quadro generale.**

È trascorso poco più di un anno dall’entrata in vigore (8 dicembre 2015) della Lettera Apostolica in forma di *Motu Proprio* del Sommo Pontefice Francesco sulla riforma del processo canonico per le cause di dichiarazione di nullità del matrimonio, *Mitis Iudex Dominus Iesus*.

È doveroso chiedersi quale concreta influenza abbia avuto la nuova normativa nell’attività del nostro Tribunale, stante le decisioni assunte dai vescovi pugliesi.

Come noto il Pontefice ha inteso sostituire solo i cann. 1671-1691 del vigente *Codice di Diritto Canonico*, quelli relativi al Libro VII, Parte III, Titolo I, Capitolo I del testo legislativo. Ciò in risposta ad un auspicio emerso nel Sinodo straordinario dei Vescovi dell’ottobre 2014, in cui si affermava «*la necessità di rendere più accessibili ed agili, possibilmente del tutto gratuite, le procedure per il riconoscimento dei casi di nullità*»(cfr. *Relatio* *Synodi* 2014, n. 48).

Era un’esigenza che, in realtà, partiva da lontano. Già il Sinodo dei Vescovi del 1967 (*“La preservazione e il rafforzamento della fede cattolica, la sua integrità, il suo vigore, il suo sviluppo, la sua coerenza dottrinale e storica”*, 29/09-29/10 1967), in piena stagione di riforma codiciale, aveva posto l’attenzione sulla necessità che la revisione del *Codice di Diritto Canonico*, compiuta nel 1983, fosse ispirata dall’esigenza di rendere più spedita la definizione dei giudizi di nullità matrimoniale (*Prima assemblea generale*, 136). Questa necessità era posta in relazione alle esigenze di conformare tutta la legislazione canonica, come ribadito da Papa Francesco, alla *salvezza delle anime* che è norma di sistema di tutta la vita della Chiesa e norma di chiusura del testo codiciale vigente (cfr. can. 1752).

Il processo di recezione e attuazione delle nuove norme, soprattutto in Italia, ha avuto un *iter* alquanto complesso essenzialmente per quanto attiene l’organizzazione dei Tribunali. Il *Qua cura* dell’8 dicembre 1938, riservava la *competenza esclusiva* delle cause di nullità matrimoniali ai soli Tribunali Regionali. Fin dal momento della pubblicazione del testo pontificio (8 settembre 2015) si sono succedute indicazioni diverse da parte dei competenti Dicasteri vaticani.

L’11 dicembre 2015 veniva reso pubblico il *Rescritto* del Santo Padre, firmato *ex audientia* nel pomeriggio del 7 dicembre precedente, circa il *compimento e l’osservanza della nuova legge del processo matrimoniale*. Il documento, non entrando nel merito della costituzione dei Tribunali (disciplinata dal can. 1673 §§1-2 *MI*), ha abrogato il *Qua cura*. Peraltro, la *libera facoltà* concessa ai singoli vescovi di creare un proprio Tribunale ecclesiastico per la trattazione delle cause di nullità matrimoniale confliggeva con la *riserva esclusiva* concessa ai soli Tribunali Regionali, precedentemente codificata.

Da ultimo, per espressa volontà del Santo Padre, emersa a margine dell’ultima Assemblea generale dei Vescovi, tenuta nel maggio scorso, con lettera pontificia del 1° giugno 2016, si creava un *Tavolo di lavoro*, coordinato dal Segretario Generale della *Conferenza Episcopale Italiana* «per la definizione delle principali questioni interpretative e applicative di comune interesse».

 L’incontro, cui hanno partecipato il Prefetto del *Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica*, il Presidente del *Pontificio Consiglio per i Testi Legislativi* e il Decano della *Rota Romana*, si è tenuto il 6 luglio scorso e ha prodotto un Documento datato 20 luglio 2016, in cui, tra l’altro, venivano puntualizzate le modalità di costituzione di eventuali nuovi Tribunali diocesani, stante il ruolo di vigilanza della *Segnatura Apostolica* che «verifica e attesta la sussistenza delle condizioni per un adeguato funzionamento delle strutture giudiziarie».

**2) Scelte della *Conferenza Episcopale Pugliese*.**

Il 9 ottobre 2015, trascorso poco più di un mese dalla pubblicazione del *Motu Proprio*, si celebrava a Molfetta la prevista sessione ordinaria della *Conferenza Episcopale Pugliese*. In vista di quella riunione, il Presidente della stessa Conferenza e Moderatore del *Tribunale Ecclesiastico Regionale Pugliese*, chiedeva al Vicario giudiziale del medesimo Tribunale una prima informativa circa la riforma pontificia da sottoporre all’esame dei Confratelli.

Nelle successive sessioni del 9 dicembre 2015 e del 28 gennaio 2016 si poneva all’ordine del giorno una discussione approfondita sul *Mitis Iudex Dominus Iesus*. Veniva altresì elaborata una *Nota* dei Vescovi Pugliesi in cui si definiva l’unanime decisione dell’episcopato. Il testo era datato 7 dicembre 2015.

Detta *Nota*, recependo «lo spirito e la norma della recente riforma del processo canonico», esprimeva «gratitudine in ordine alla dimensione pastorale che si è voluta ribadire, promuovendo l’inserimento della sfera giudiziale nell’ambito della “pastorale matrimoniale diocesana unitaria” (*Regole Procedurali,* art. 2)».

In questa linea, in primo luogo, il testo dichiarava l’impegno dei Presuli «sulla scia di una collaudata esperienza già operativa nelle singole diocesi, a rafforzare le strutture diocesane al fine di rendere ancor più efficace “l’indagine pregiudiziale o pastorale” (*RP,* art. 2) richiesta dalla riforma pontificia». Si affermava la convinzione che «l’efficace impegno degli uffici di pastorale familiare, unitamente ai consultori operanti nelle singole circoscrizioni diocesane faciliteranno l’attuazione della recente riforma, al fine di accogliere e accompagnare le coppie che vivono esperienze coniugali ferite o fallite a intraprendere, qualora ne ricorrano le condizioni, la via giudiziaria in uno dei tre itinerari contemplati dalla normativa vigente (ordinario, documentale e *brevior*)».

Sono numerose, ormai, le Diocesi che si sono dotate di *strutture stabili*, così come suggerito dalla normativa pontificia (cfr. *RP*, art. 3).

In tal modo, si è posto l’accento sulla dimensione pastorale del processo rinnovato che trova ispirazione in numerose *Allocuzioni* pontificie, pronunciate in occasione dell’inaugurazione dell’Anno giudiziario della *Rota Romana* e, più recentemente, nella celebrazione delle sessioni straordinaria (5-19 ottobre 2014) e ordinaria (4-25 ottobre 2015) del Sinodo dei Vescovi sulla Famiglia. Tale intento è stato espresso, da ultimo, nel modo più articolato e autorevole, nell’Esortazione apostolica post-sinodale *Amoris laetitia*.

Giova rilevare, in riferimento a tale ambito pastorale, la favorevole accoglienza della riforma, in Puglia, concretizzatasi attraverso una serie di iniziative di divulgazione. In tutte le Diocesi pugliesi, sono stati promossi e si stanno promuovendo incontri di formazione per il clero e per i laici. Similmente sono stati realizzati incontri regionali con gli Uffici di Pastorale Famigliare e dei Consultori Familiari. Inoltre, in diverse parrocchie, i fedeli hanno potuto confrontarsi con i giudici del nostro Tribunale sui contenuti della riforma. Segnalo anche numerosi convegni organizzati di concerto con le Università degli Studi di Bari, di Taranto e di Lecce, così come quelli organizzati presso i Tribunali delle medesime città. Utile anche il confronto con gli studenti universitari e liceali che hanno frequentato la sede del Tribunale.

In secondo luogo, la *Nota* dei Vescovi pugliesi ha definito la questione circa il Tribunale Ecclesiastico. Come accennato, la recente riforma consente ai singoli Vescovi di costituire un proprio Tribunale, competente in materia matrimoniale.

Avvalendosi delle facoltà previste dal diritto, i Presuli pugliesi hanno deciso che «quanto alla dimensione più strettamente giudiziale, stante il can. 1673 §2 *MI*, la Conferenza Episcopale Pugliese conferma l’intento di affidarsi al Tribunale Ecclesiastico Regionale». La ragione fondamentale di tale scelta è stata sinteticamente espressa nella citata *Nota,* nella quale si afferma: «In questa delicata fase di attuazione della normativa processuale, infatti, l’Episcopato pugliese ritiene che l’esperienza e la competenza maturata nel corso di una storia pluridecennale (iniziata nel 1939), può garantire la più compiuta attuazione di quanto previsto dalla recente normativa pontificia».

Nell’elaborare la *Nota*, applicando la nuova normativa canonica, si è fatto appello a motivazioni di carattere pastorale, storico e di prudente economia generale, in riferimento al tessuto specifico e alla consolidata esperienza regionale (in analogia con il *Seminario Regionale* e la *Facoltà Teologica Pugliese*). La scelta di fondo è stata quella di contribuire da parte di tutte le Diocesi a sostenere al meglio un’unica struttura anziché crearne altre *ex-novo*, che sarebbero risultate prive di personale sufficiente e qualificato, necessario per assolvere un compito tanto delicato nella vita della Chiesa, non solo nel presente, ma anche negli anni futuri.

Il riferimento normativo circa la decisione assunta riguardo alla costituzione del Tribunale è stato il can. 1673 §§1 e 2 del *MIDI*, che si pone in continuità con quanto affermato dal can. 1423 del Codice vigente. Peraltro, il §2 del citato canone consente ampia facoltà ai Vescovi di una metropolia o di diverse metropolie di accedere ad una struttura sovra-diocesana con una discrezionalità nella decisione assoluta. Ciò che conta, come ha sottolineato il Santo Padre nel discorso ai partecipanti al Corso promosso dal Tribunale della *Rota Romana* nel marzo del 2016, è esclusivamente il *bene dei fedeli* (Città del Vaticano, Aula *Paolo VI*, 12 marzo 2016).

Infine, nell’assumere la decisione proposta si è preso in seria considerazione anche la questione economica legata ad una eventuale moltiplicazione delle strutture. Stante, poi, la crisi occupazionale sempre più diffusa, dare continuità e stabilità lavorativa a quindici dipendenti competenti e collaudati nel servizio giudiziario del *TERP* è parsa una scelta opportuna oltre che di basilare giustizia sociale.

**3) Attività del *Tribunale Ecclesiastico Regionale Pugliese*.**

Alla luce del panorama appena tratteggiato, veniamo ora a rispondere al quesito iniziale circa la concreta applicazione delle nuove norme in Puglia. La riforma pontificia ha ampiamente soddisfatto le attese circa una giustizia più celere ed efficace, attraverso uno snellimento delle procedure, che si è giovato soprattutto dell’abolizione della obbligatorietà della doppia sentenza conforme. I tempi processuali si sono notevolmente ridotti e un processo celebrato con rito ordinario, nelle condizioni migliori, viene evaso in meno di un anno.

La vita del Tribunale, nell’anno appena trascorso, si è svolta in un clima di grande serenità e collaborazione da parte di tutti gli operatori. La citata decisone dei Vescovi pugliesi ha contribuito non poco a fugare dubbi circa un futuro incerto e problematico. La preoccupazione di tutti, soprattutto dei dipendenti, ma anche degli stessi giudici, circa un possibile dissolvimento dell’esperienza regionale ha pesato nei primi mesi dell’anno. Tuttavia l’impegno unanime e fattivo per rispondere al meglio alle attese dei Pastori e dei fedeli che, sempre più numerosi, si sono avvicinati al ministero di giustizia del nostro Tribunale è stato tangibile.

Un dato per tutti va anticipato. Le cause introdotte nel 2016 sono state 252, rispetto alle 200 dell’anno precedente. Quelle decise sono state 241 (più due processi brevi), rispetto alle 230 del 2015. Come si vede si tratta di un dato particolarmente indicativo. È la risposta più evidente alla sfida lanciata dalla nuova normativa, ma è stato anche il frutto di un impegno di sensibilizzazione capillare realizzato nello scorso anno. La corretta e accurata informazione, come sempre, rappresenta lo strumento più idoneo alla conoscenza della dimensione giudiziale della Chiesa che, seppur gravata da antiche e mai sopite diffidenze e incomprensioni (eccessiva lunghezza dei processi e oneri economici esagerati), continua ad essere la via maestra indicata dal Pontefice per affrontare ed eventualmente risolvere le tante “ferite” inferte nella vita di numerose coppie (cfr. *Amoris laetitia*, 244).

***Organico***. L’organico del tribunale è composto da venticinque giudici (di cui un laico), cinque dei quali sono impegnati a tempo pieno.

Lo scorso 24 novembre è deceduto Mons. Luca Murolo. L’intero Tribunale ha voluto ricordarlo con una S. Messa celebrata il 26 gennaio scorso. È stato un modo sentito e grato per affidarlo al Signore, giusto giudice, e per fare memoria di un uomo che ha speso la sua vita, in particolare, in ascolto delle famiglie in difficoltà.

Il Vescovo di San Severo ha concesso a don Massimo Gagliardi, cancelliere di quella Diocesi, di prestare il suo servizio come nuovo giudice. Nel corso della recente sessione della Conferenza Episcopale Pugliese, il Vescovo di Molfetta ha presentato il reverendo don Fabio Tangari, anch’egli cancelliere, per l’ufficio di giudice ecclesiastico. Analoga decisione è stata assunta dal Vescovo di Nardò, che ha presentato don Luca Albanese, vicario episcopale per gli affari giuridici, e dal Vescovo di Trani che ha presentato don Gaetano Corvasce, rettore del Seminario minore. Rilevo che si tratta di tre giovani sacerdoti. Ciò dà speranza in un futuro sempre più ricco di energie per questo peculiare servizio ecclesiale. Guardiamo con attenzione anche ad altri giovani sacerdoti che hanno completato o stanno completando il ciclo di studi e che, in futuro, potrebbero affiancarci nel nostro lavoro.

La formazione permanente è ormai una consuetudine consolidata del collegio giudiziale. Essa si realizza attraverso la partecipazione a corsi e convegni organizzati dalle Facoltà romane e dalle Associazioni canonistiche italiane.

***Avvocati***. Per quanto riguarda gli Avvocati iscritti all’Albo, evidenzio una sostanziale fedeltà all’impegno assunto, al fine di collaborare con il Tribunale all’accertamento della verità. Seppur con qualche sacrificio, ognuno di loro si attiene alle tabelle remunerative stabilite dalla *CEI*. In linea con la prassi degli altri Tribunali, si ammettono all’Albo esclusivamente avvocati che abbiano conseguito il Dottorato in Diritto canonico. Le nomine sono *ad quinquennium*, in conformità con gli altri uffici ecclesiastici.

I Patroni stabili operanti presso il Tribunale, tornati ad essere tre, profondono con competenza e dedizione il loro impegno sia nell’ascolto dei fedeli sia nel patrocinio delle cause loro affidate. Nel corso dell’anno hanno introdotto ottantacinque nuovi libelli. Risulta superfluo, ormai, il loro accedere presso le curie diocesane, vista la presenza delle citate “strutture stabili”, costituite nelle varie diocesi pugliesi.

***Difensori del Vincolo***. Il Collegio dei Difensori del Vincolo, composto da undici collaboratori e diretto da Mons. Felice Posa, offre con esperienza e competenza l’esercizio di un Ufficio particolarmente utile e delicato nella trattazione delle nullità matrimoniali.

***Personale***. Il personale laico, composto di tredici unità, offre il proprio servizio con dedizione e spirito ecclesiale. La collaborazione tra gli addetti ai vari servizi appare soddisfacente. Mi piace sottolineare che anche il personale dipendente cura la propria formazione culturale e professionale. Il dott. Vito Colaianni ha conseguito il Dottorato in Diritto canonico nel 2016. Sono così tre i dipendenti che hanno raggiunto tale lodevole obiettivo.

***Economia***. Quanto alla gestione economica, anche quest’anno si è avuto un notevole avanzo di bilancio di circa settantamila euro che saranno restituiti alla *CEI*. Come sempre, si è fatto fronte alle esigenze di indigenza reali rappresentate da fedeli impossibilitati a sostenere le spese sia attraverso la concessione del gratuito patrocinio (diciotto casi) sia attraverso l’esonero totale (undici) o parziale (uno) delle spese processuali. Anche in questo caso si sono utilizzati criteri rigorosi e oggettivi (certificato ISEE e lettera del parroco) già in uso presso altri Tribunali.

Il nostro Tribunale per decidere e archiviare 255 cause, nello scorso anno ha sostenuto oneri per complessivi Euro 982.772. A fronte di questa spesa il contributo delle parti è stato di Euro 138.667. La somma residua di Euro 844.105 ha trovato la sua copertura finanziaria nel contributo *CEI*. Ogni singola causa ha avuto un costo di Euro 3.854.

A questo proposito, un riferimento merita l’invito espresso al *n. VI* dei “criteri fondamentali” esposti nel preambolo del *MIDI*, laddove si invitano le Conferenze Episcopali ad attivarsi affinché «salva la giusta e dignitosa retribuzione degli operatori dei tribunali, [...] venga assicurata la gratuità delle procedure». In attesa di nuove determinazioni, che presumibilmente saranno adottate nella prossima Assemblea generale dei Vescovi, è bene ribadire che, in Italia, la questione della “gratuità” dei processi è stata ripetutamente affrontata, secondo lo spirito delle indicazioni pontificie, con le varie delibere della *CEI*, assunte in attuazione del can. 1649 del *CIC*. Tali provvedimenti, susseguitisi negli anni, hanno progressivamente affinato il sistema di solidarietà economica, per quanto attiene le spese processuali. Un *iter* iniziato con delibera del 18/03/1997, rielaborata il 19/10/1998 e poi ancora il 30/03/2001, le cui tabelle economiche sono state aggiornate nel 2010. L’ultima delibera in materia è entrata in vigore l’1/01/2012.

Al momento, appare ben disciplinato l’istituto del gratuito o semi-gratuito patrocinio, l’esonero totale o parziale dalle spese processuali, la possibilità di avvalersi gratuitamente della figura del Patrono stabile (anche se il ricorso a tale figura non è strettamente legato a questioni economiche). Le indicazioni della *CEI* hanno anche inteso disciplinare con chiarezza la misura minima e massima del compenso dovuto dalle parti ai patroni di fiducia, onde impedire eventuali arbitri o emolumenti stridenti con lo spirito di servizio che deve contraddistinguere anche il comportamento degli avvocati ecclesiastici. Tutto questo, se già realizza nei fatti l’auspicio pontificio, continua a garantire un minimo di contribuzione da parte dei fedeli per il sostentamento di un’Istituzione complessa e articolata, quale è il Tribunale ecclesiastico, che attinge le sue risorse finanziarie, in massima parte, dal gettito annuale dell’otto per mille riconosciuto dallo Stato italiano alla Chiesa cattolica.

Una discreta accoglienza, infine, sta avendo, in Puglia, l’iniziativa di coinvolgere nelle spese necessarie per i singoli processi le parrocchie delle parti. In tal modo, i Parroci e le comunità parrocchiali sono sensibilizzati in questa forma di autentica carità pastorale.

D’altro canto, l’invito rivolto ai fedeli che hanno fruito del servizio del Tribunale Ecclesiastico a lasciare un libero contributo per le sue attività istituzionali, fa parte delle indicazioni fornite a suo tempo dalla *CEI* (cfr. art. 4 §3 delle *Norme* del 30/3/2001). Non sembra però che tale esortazione abbia avuto finora particolare accoglienza.

A tal riguardo, meriterebbe maggiore attenzione la disposizione codiciale secondo la quale: «i fedeli contribuiscano alle necessità della Chiesa con le sovvenzioni richieste e secondo le norme emanate dalla Conferenza Episcopale» (can. 1262 *CIC*). Si tratta di un opportuno richiamo alla corresponsabilità di tutto il popolo di Dio nel farsi carico delle strutture e delle attività della Chiesa.

**4) Il processo *brevior*.**

Un ultimo accenno va posto su un’altra novità della recente riforma: il processo *brevior*.

I Vescovi pugliesi, anche a norma del can. 1417 (che disciplina il divieto di concorrenza nel giudizio), hanno ritenuto di avvalersi dell’Ufficio del Vicario giudiziale del *TERP* (cui inviare il libello introduttivo, a norma dei cann. 1676 §2.4 e 1685 *MIDI,* e dell’art. 15 *RP*), il quale, valutata la fondatezza della richiesta e dei presupposti giuridici della stessa, affida ai tre Vicari aggiunti l’istruttoria dei singoli processi, in ragione delle aree di appartenenza dei richiedenti. A essi viene affiancato, in qualità di *assessore*, un giudice della diocesi interessata, qualora vi fosse, o di una diocesi viciniore. Ciò garantisce, oltre all’osservanza del criterio della prossimità ai fedeli, la competenza e l’esperienza necessaria a questo genere di processi, la totale assenza di oneri finanziari da parte delle singole diocesi, oltre all’ausilio di strutture e personale già esistenti e collaudati. Non è stata sottovalutata la necessità di fornire, al proposito, unitarietà di giurisprudenza che è garanzia di serietà nell’esercizio processuale. Non da ultimo è stata considerata l’importanza di custodire in un unico archivio, documenti che, per la loro peculiarità e delicatezza, esigono criteri di conservazione rigorosamente disciplinati dalla normativa canonica e civile.

Ad oggi sono stati celebrati due processi con il rito *brevior*, conclusi con sentenza affermativa. Dette sentenze sono state consegnate personalmente dal rispettivo Vescovo (di Taranto e di Oria) ai fedeli interessati, realizzando, in tal modo, una forma concreta di “pastorale giudiziaria”.

 I criteri per la celebrazione del rito *brevior* sono rigorosamente definiti ed esigono una valutazione altrettanto rigorosa. Tale forma processuale, espressione diretta del citato Sinodo straordinario del 2014, è stata in esso definita: «processo giudiziale straordinario».

**5) Conclusione.**

Nel ribadire la personale convinzione che il tempo e la prassi ci aiuteranno ad apprezzare gli indubbi benefici della recente riforma pontificia, concludo nel richiamare l’auspicio finale della citata *Nota* dei Presuli pugliesi, che, nelle decisioni assunte, hanno inteso restare fedeli alla duplice preoccupazione più volte espressa dal Pontefice: la *salus* *animarum* e la riaffermazione chiara della *sacralità del vincolo matrimoniale*. «I Vescovi Pugliesi confidano che la riforma del processo matrimoniale possa rappresentare un’ulteriore occasione di servizio per il bene del popolo di Dio, ferma restando “la necessità di tutelare in massimo grado la verità del sacro vincolo” (*MI*), così come inteso dal Supremo Legislatore».

Grazie per l’attenzione.

Sac. Pasquale Larocca

Vicario giudiziale